



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 24/04/2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2023.

L'anno **2023** il giorno **24** del mese di **aprile** alle ore **10:00** a Palau, nella sala del consiglio comunale, in piazza Popoli d'Europa, in seguito alla convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta ORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri e consigliere:

Consiglieri	Presenti / Assenti
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE	Presente
CUDONI CLAUDIO	Presente
GIAGONI MASSIMILIANO	Assente
CAMPESI DARIO SALVATORE	Presente
PIRAS MIRKO	Presente
LOI ANTONIO FRANCESCO	Presente
NIEDDU GIOVANNA	Presente
ALIVESI GABRIELE	Presente
SANNA MARIA GIUSEPPINA	Presente
PISCHEDDA PAOLA	Presente
CODINA ANTONELLO	Assente
ZEDDE MICHELA	Presente
MAIORCA ELVIRO	Assente



Constatata la legalità della riunione per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Mauro Piga, con funzioni vicarie di segretario;

IL PRESIDENTE

introduce il punto in oggetto, dando lettura integrale della proposta e invita l'assemblea a deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione introduttiva del Presidente;

vista la proposta di deliberazione n. 1041 del 19/04/2023 avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2023", allegata al presente atto per fare parte integrante e sostanziale;

preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione espressa, in modo palese, con sistema elettronico:

- presenti:10
- astenuti:0
- contrari:2 (consigliere di minoranza Pischedda e Zedde)
- favorevoli:8

e successiva votazione espressa, in modo palese, con sistema elettronico, per quanto riguarda l'immediata eseguibilità:

- presenti:10
- astenuti:0
- contrari:2 (consigliere di minoranza Pischedda e Zedde)
- favorevoli:8

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate:

- di approvare la proposta di deliberazione allegata a questo atto;
- di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, con sistema elettronico, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 1041 del 19/04/2023

Assessore competente:	
Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Ufficio Tributi e Imposte Comunali
Responsabile:	OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2023.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali"

VISTE le Delibere emanate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 prevedendo a tal fine l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con le linee generali già definite dal DPR 158/1999, ma prevedendo nel contempo un aumento dei costi, dovuto alla previsione di inserimento nel PEF di un importo nettamente superiore a quello indicato in precedenza relativo ai costi per accantonamenti relativi ai crediti e la rimodulazione della ripartizione di alcune voci di costo tra costi fissi e costi variabili, il che si ripercuote inevitabilmente sulla composizione delle quote fisse e variabili delle tariffe relative alle singole categorie di utenze;
- n. 363 del 03/08/2021 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, che ha ulteriormente definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022/2025 e ha previsto l'adozione di un PEF di valenza quadriennale,
- n. 459 del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario MTR-2;



VISTA la Determina della stessa ARERA n. 2 del 04/11/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria con la quale è stato anche messo a disposizione il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2002-2025;

CONSIDERATO che la citata Delibera ARERA n. 363 prevede che le tariffe TARI siano approvate con cadenza annuale;

VISTO l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- **Domestiche**, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto.
- **Non domestiche** per le quali la tariffa si compone di:
 - una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
 - una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli



alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di una persona ogni 23 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), come previsto dall'art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.

VISTA la Determina dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria con la quale è stato anche messo a disposizione il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2022-2025;

PRESO ATTO che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 definito dall'ARERA, validato dal Comune di Palau in qualità di Ente Territorialmente Competente, con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 del 29/04/2022, nella colonna relativa all'anno 2023, evidenzia costi complessivi del servizio pari a Euro 2.431.403,00 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 ed incrementato dal valore per le eventuali attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro zero).

RILEVATO che il metodo tariffario MTR-2 consente, in circostanze ordinarie, una revisione infra periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, non prima dell'anno 2024.

OSSERVATO che l'Arera, con la Deliberazione n. 62 del 21.02.2023 ha ribadito che la mera verifica della sussistenza di un'incidenza del fenomeno inflattivo in misura notevolmente superiore a quella massima ammessa e rilevata in sede di predisposizione del PEF quadriennale, non integra di per sé elemento sopravvenuto, tale da giustificare una revisione del PEF infra biennale e dunque anticipata, da cui deriva l'obbligo di utilizzare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati, per il medesimo anno 2023, nel PEF 2022-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 29.04/2022

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 10/2022 con la quale viene validato l'importo del PEF per il triennio 2022-2025;

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi, da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro **15.949,33**;

DATO ATTO che l'importo del PEF è di euro **2.431,403,00** e che al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro **2.411.478,00** e che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 (c.d. MTR-1) come modificata ed integrata dalla delibera ARERA n. 363 del 03 agosto 2021 (c.d. MTR-2);



RILEVATO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 2.411.478,00 (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021), da suddividersi:

- euro 1.091.090,00 riferibili alla parte fissa del costo del servizio, e dunque della tariffa fissa,
- euro 1.320.388,00 riferibili alla parte variabile del costo del servizio e quindi della tariffa variabile.

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

ATTESO che la Tari non impone, per l'anno 2023, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2023, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;



RITENUTO necessario attribuire per l'anno di imposta 2023 la ripartizione principale del carico tributario nei seguenti termini:

- 40% del carico gravante sulle utenze non domestiche;
- 60% del carico gravante sulle utenze domestiche;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 commi 662 – 665 della Legge n.147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base a tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata del 100%, dove non sia applicabile il canone unico patrimoniale;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio entro i limiti previsti dalla sopra citata Deliberazione Arera n. 62 del 21.02.2023;

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2023 il seguente prospetto delle categorie e delle tariffe TARI :

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

1 componente	€ 2,335564
2 componenti	€ 3,220248
3 componenti	€ 3,255635
4 componenti	€ 3,291022
5 componenti	€ 3,326410
6 o più componenti	€ 3,361797

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE				
Descrizione		Fissa	Variabile	Totale
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0932	1,3263	2,4195
A02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3394	0,4001	0,7395
A03	Stabilimenti balneari parcheggi	0,3031	0,3135	0,6166
A04	Esposizioni, autosaloni, rimessaggio e deposito merci	1,2471	1,5151	2,7622
A05	Alberghi con ristorante	2,4469	2,9864	5,4333



A06	Alberghi senza ristorante	1,3087	1,6052	2,9139
A07	Case di cura e riposo - caserme	1,4099	1,7138	3,1237
A08	Uffici, agenzie, studi professionali	2,7232	3,3772	6,1004
A09	Banche ed istituti di credito	2,7942	3,3214	6,1156
A10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	3,4636	4,2626	7,7262
A11	Edicole, farmacie, tabacchi	3,5836	4,3526	7,9362
A12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,2756	1,5543	2,8298
A13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,0956	1,3294	2,4250
A14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,7129	2,0767	3,7895
A15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,6381	5,6034	10,2416
A16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,7865	5,8354	10,6219
A17	Bar, caffè e pasticcerie	4,6176	5,6197	10,2373
A18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari in genere	4,2442	5,1881	9,4323
A19	Plurilicenze alimentari	4,3508	5,3039	9,6547
A20	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio	4,1974	5,1244	9,3217
A21	Discoteche, night club	2,5792	4,5133	7,0925

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2023, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche del tributo sui rifiuti (TARI) come sopra indicate determinate sulla base del Piano Finanziario Rifiuti per l'anno 2023 predisposto dal Servizio Ambiente dell'ente sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 1 e 2 disciplinato dall'ARERA con le Deliberazioni n. 443/2019 e n. 363/2021;
2. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia di Sassari;
3. **DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021, la misura tariffaria è determinata in base alla



corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;

4. **DI STABILIRE** che il pagamento della TARI per l'anno 2023, avverrà in quattro rate scadenti rispettivamente l'ultimo giorno del mese di giugno, agosto, ottobre, dicembre o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.

Redattore: RICCIU GIAN PAOLA



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Vice Segretario Comunale
con funzioni vicarie di segretario

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente